

Milano, 2 febbraio 2007

***Direzione Regionale della
Lombardia***

Ufficio Fiscalità Generale

Prot. N. 7550

**OGGETTO: Interpello 904-645/2006 – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MILANO
Codice Fiscale 80073490155 Partita IVA 04917150155
Istanza presentata il 9 ottobre 2006.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 66, comma 6 – bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, in persona del dott. Gianfrancesco VANZELLI, ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle copie dichiarate conformi degli atti costitutivi e modificativi presentate al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2523 del Codice civile da parte delle cooperative edilizie di abitazione nonché delle denunce e delle copie di verbali assembleari redatti in relazione a determinate operazioni sociali (come ad es. nel caso di approvazione di bilancio) che devono essere depositati presso il medesimo Registro ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile.

Chiede, in particolare, se tali atti siano assoggettabili o meno ad imposta di bollo in base al disposto dell'art. 66, comma 6 bis, del D.L. 30 agosto 1993, n.

331¹. Ciò in quanto, a parere dell'istante, gli orientamenti sul punto espressi dall'Amministrazione Finanziaria sono discordanti in quanto in alcune risoluzioni, seppur datate, era stata sostenuta la non imponibilità di tali atti, mentre orientamenti più recenti da parte dell'Agenzia delle Entrate hanno concluso in senso opposto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'ente istante gli atti in questione dovrebbero godere dell'agevolazione prevista dal citato art. 66, comma 6 bis, del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, non scontare l'imposta di bollo in considerazione del fatto che, da un lato, il deposito della copia conforme dell'atto costitutivo presso il Registro delle imprese costituisce passaggio indispensabile ai fini della costituzione stessa della società e del conseguimento della soggettività giuridica, rientrando tra le operazioni finalizzate al perseguimento degli scopi sociali e, dall'altro, che non deve riconoscersi alcuna differenza di trattamento fra le copie degli atti e gli originali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che la legge del 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, al comma 2, dell'articolo 31, modificato dall'articolo 3, comma 13, legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che “ [...] *le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative [...], sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico [...]*”.

Il citato articolo 3, della legge n. 448/2001, al comma 13, ha previsto, inoltre, che “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle denunce, le domande e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica [...] nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti [...]*”.

¹ NdR: Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In attuazione di questa disposizione, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, n. 127 è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del Registro delle imprese per via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'articolo 1, lettera a), del decreto citato ha aggiunto all'articolo 1 della tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992) il comma 1 ter, che ora stabilisce l'ammontare dovuto di euro 65,00 per *“Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto Informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [...]”*.

In virtù di quanto sopra precisato, pertanto, le cooperative rientrano fra i soggetti tenuti a presentare telematicamente le domande, con la documentazione accompagnatoria, indirizzate al Registro delle imprese.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con circolare 7 agosto 2002 n. 67, ha chiarito che l'importo di euro 65,00 (all'epoca ammontante ad euro 41,32) include l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda o denuncia e la relativa documentazione, richiamando a tal proposito, l'esempio della domanda di iscrizione di atto costitutivo di S.R.L. e della copia conforme dell'atto costitutivo.

Tale precisazione è riferibile anche alle società cooperative che, infatti, sia agli effetti civilistici che a quelli fiscali, sono trattate come le società di capitali (per azioni), per quanto non diversamente in modo espresso disposto.

La presentazione telematica al Registro delle imprese di copia conforme dell'atto costitutivo, unitamente alla relativa domanda di iscrizione, pertanto, deve ritenersi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 642/1972, comma 1-ter, inserito appositamente per disciplinare tali fattispecie.

In tal caso, infatti, non può trovare applicazione l'articolo 66, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993, in riferimento alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, cui peraltro si riferisce il quesito.

Tale norma prevede l'esenzione dal bollo, oltre che per gli atti costitutivi e modificativi e per quelli di ammissione e recesso dei soci, anche per gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali.

Alla luce di tale dettato normativo, si ritiene che **le domande di iscrizione e deposito delle copie dei vari atti e documenti presso il Registro delle Imprese presentate dalle società cooperative edilizie, non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell'imposta di bollo**, perché non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 66, innanzi richiamato, bensì nella previsione di cui all'art. 1, comma 1-ter della Tariffa.

Le agevolazioni e le esenzioni, infatti, sono di stretta applicazione e necessitano di esplicita previsione legislativa.

Tanto più che, sulla scorta di quanto dettato dalla nota 1, dell'articolo 1, della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, (come peraltro puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 171 dell'8 agosto 2003 e n. 197 del 21 ottobre 2003) *“la copia conforme costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonoma presupposto di imposta rispetto al documento originale”*.

Ciò posto, si deve concludere che **anche le cooperative edilizie sono soggette all'imposta di bollo per ciascuna domanda, denuncia o atto nella misura di Euro 65,00**.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione al deposito, ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile, presso il medesimo Registro delle Imprese, delle copie dei verbali assembleari redatti in relazione a determinate operazioni sociali (come ad es. nel caso di approvazione di bilancio) delle stesse cooperative edilizie.

Tali copie, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, rientrano nella disciplina di cui all'art. 18, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ai sensi del quale sono soggetti a imposta di bollo le copie degli atti delle società da depositarsi a norma dell'art. 2435 del Codice civile, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Non trova invece applicazione il disposto del citato art. 66, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993 che si riferisce ai soli atti inerenti ad operazioni sociali e non anche alle copie degli stessi.

Deve, infatti, osservarsi che, ai fini dell'imposta di bollo, la nozione di copia è giuridicamente ed in modo autonomo specificamente definita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 642/1972.

Si puntualizza, infine che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, l'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità, tra l'altro i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante.

Si osserva, peraltro, che nel caso in esame emerge l'inammissibilità dell'istanza come interpello ordinario e la conseguente improduttività dagli effetti tipici dell'istituto di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 per carenza della legittimazione ad agire di colui che la ha sottoscritta in nome dell'ente interpellante.

Infatti, la domanda presentata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura istante è stata sottoscritta dal dott. Gianfrancesco VANZELLI che, dalle risultanze dell'Anagrafe tributaria, non risulta rivestire la rappresentanza legale dell'ente.

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.it